



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Santa Marinella, Maniana, Trevignano Romano e Ladispoli

Comune di Santa Marinella – Città Metropolitana di Roma Capitale

Via Aurelia n. 455 – 00058 Santa Marinella

Tel. 0766/671509 pec cucsm@pec.comune.santamarinella.rm.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017/2019 IN CONTINUITA’ CON IL PROGETTO SPRAR AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 (G.U. N. 200 DEL 27/08/2016) –CAPO II – ART. 14

C.I.G.7015441D0B

C. U.P.: D57H17000060001

INDICE

ART. 1-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

ART. 2-OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO-QUADRO DI RIFERIMENTO

ART. 3-DOCUMENTI DI GARA

ART. 4-VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

ART. 5-PROROGA

ART. 6-LUOGO DI ESECUZIONE

ART. 7-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

ART. 8-AVVALLAMENTO

ART. 9-CESSIONE E SUBAPPALTO

ART. 10-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 11-VERIFICA DEI REQUISITI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

ART. 12-SOPRALLUOGO

ART. 13-MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 14-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 15-RICHIEDA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

ART. 16-COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 17-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 18-OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

ART. 19-ADEMPIMENTI DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 20-SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21-PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

ART. 22-TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 1-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i comuni di Santa Marinella, Manziana, Trevignano Romano e Ladispoli con sede presso il Comune di Santa Marinella alla Via Aurelia 455 – 00058 Santa Marinella
Posta elettronica certificata: cucsm@pec.comune.santamarinella.rm.it
web: <http://www.santamarinella.rm.gov.it>

in nome e per conto del: COMUNE di Santa Marinella

UFFICIO: SPRAR

TELEFONO: 0766/671505

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio XIII – SPRAR Donatella Selis ;

Il bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto ed i documenti complementari sono resi disponibili per l'accesso libero, diretto e completo sul sito internet del Comune di Santa Marinella <http://www.santamarinella.rm.gov.it> alla sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto nonché nella sezione Amministrazione Trasparente rubricata "Bandi di gara".

ART. 2-OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.
2. A livello territoriale gli enti locali garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
3. I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo e contribuiscono a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favoriscono la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.
4. In data 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, con il quale si innovano le modalità di accesso degli enti locali al finanziamento, con il dichiarato intento di dare stabilità ai progetti già avviati e semplificare il procedimento di accesso ai nuovi progetti.
5. Tali obiettivi si traducono in due procedure riservate, da una parte agli enti locali che hanno già ottenuto il finanziamento e che intendono proseguire la conduzione del progetto di accoglienza nell'ambito della rete SPRAR e, dall'altra, agli enti locali che - non avendo avviato alcuna attività di tal genere - sono interessati a presentare domanda di finanziamento per un nuovo progetto di accoglienza.
6. Il Comune di Santa Marinella, ha presentato il Progetto "SPRAR" - triennio 2014-2016 - a valere sulle risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, di cui all'art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art.32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per gli anni 2014/2016
7. Il progetto iniziale prevedeva l'accoglienza di n. 25 richiedenti asilo e protezione internazionale.
8. Ad oggi i posti autorizzati dal Ministero dell'Interno nell'ambito del progetto "SPRAR" **sono 46.**
9. Ai sensi del Capo II del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2016) "Criteri di presentazione delle domande di prosecuzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del decreto" - art. 14 "Domanda di prosecuzione", con il quale si stabilisce che gli Enti Locali che hanno presentato un progetto ammesso al finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, inoltrano domanda di prosecuzione del progetto già attivo entro il 30 ottobre 2016 per il successivo

triennio 2017 - 2019, il Comune con i provvedimenti della Giunta Municipale n.187 del 30/12/2016 e n. 13 dell'8/02/2017 ha stabilito di dare continuità al progetto "SPRAR" per il prossimo triennio 2017 - 2019.

10. L'affidamento di cui al presente avviso ha ad oggetto la gestione e l'organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 in continuità con il Progetto "SPRAR " 2014/2016 ai sensi del D.M. 10 agosto 2016 (G.U. n. 200 - 27.08.2016) - Capo II - Art. 14.

11. Il servizio è affidato secondo la disciplina prevista per i servizi di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016, rientranti nell'allegato IX al medesimo decreto, da gestirsi nei termini e modi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto nonché ai documenti complementari integranti il Capitolato stesso.

12. L'affidamento verrà disposto fra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto, previo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 dei D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

13. La descrizione analitica delle prestazioni nonché dei criteri di valutazione è stabilita dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

14. CPV: 85311000 – 2; C.I.G. dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.7015441D0B ; Codice NUTS. ITE43; codice C.U.P: D57H17000060001;

15. Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti di gara elencati al successivo art. 3

ART. 3 - DOCUMENTI DI GARA

La gara d'appalto, è indetta in esecuzione della determinazione n. 13 del 21/03/2017 RGN 293 del SERVIZIO XIII Cimitero comunale, Trasporto pubblico Urbano, Servizi vari al cittadino, Sprar, Provveditorato .

1. La seguente documentazione di gara è disponibile tramite accesso libero ed incondizionato al profilo di committente: www.santamarinella.rm.gov.it alla sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto nonché nella sezione Amministrazione Trasparente rubricata "Bandi di gara":

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Piano finanziario preventivo anno 2017 cat. Ordinari pubblicato con circolare del Ministero dell'Interno n. 11611 del 21/12/2016;
- istanza di ammissione (modello allegato 1)
- Modello Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE- Allegato 2);
- Dichiarazioni integrative (modello allegato 3);
- Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario (modello allegato 4);
- Offerta Tecnica (modello allegato 5)
- Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (modello allegato 6)
- Scheda strutture di accoglienza (modello allegato 7)
- Elenco delle figure professionali da impiegare nel progetto (modello allegato 8)
- Schema di offerta economica (modello allegato 9);
- Schema di contratto (modello allegato 10)

2. Le risposte ai chiarimenti richiesti da parte degli interessati e le eventuali informazioni integrative rese da parte della Stazione Appaltante saranno fornite unicamente a mezzo pubblicazione sul sito internet: www.santamarinella.rm.gov.it alla sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto; Pertanto i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura avranno cura, nel loro interesse, di visionare il sito del Comune

fino al giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande e delle proposte progettuali per essere edotti in merito alle eventuali informazioni integrative fornite dalla Stazione Appaltante nonché circa le risposte agli eventuali quesiti richiesti.

3. L'esito della procedura sarà reso noto ai concorrenti nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 98 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, e altresì pubblicato sul sito internet www.santamarinella.rm.gov.it alla sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto nonché nella sezione Amministrazione Trasparente rubricata "Bandi di gara".

ART. 4- VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei servizi di Accoglienza, secondo il D.M. 10 agosto 2016 (GU n. 200 27.08.2016) che contiene, altresì, le Linee Guida per i Servizi di accoglienza integrata nello SPRAR.

2. Tutte le informazioni relative al D.M. 10.08.2016 e relativi documenti allegati, sono reperibili sul sito www.sprar.it.

3. Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziare dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno per €. 579.595,00 e per il restante €. 36.600,00 quale cofinanziamento dagli enti/soggetti attuatori, partner del progetto per un totale di €. 616.195,00 annui, dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

4. Il cofinanziamento di €. 36.600,00 così come previsto dal D.M. 10 agosto 2016 - art. 28 - è posto in carico al 50% al soggetto attuatore aggiudicatario dell'affidamento di cui alla presente procedura, mentre il restante 50%, a carico dell'ente, rientra nella base d'asta proposta "offerta Economica".

4. Ai sensi dell'alt. 5 del D.M. 10 agosto 2016, la durata degli interventi di accoglienza integrata è triennale. L'affidamento decorre **dal 01 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2019**, salvo diverse disposizioni ministeriali, nei termini e modi disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti complementari di gara. Nel caso la gara di appalto venga aggiudicata definitivamente dopo la data di inizio del periodo previsto, l'appalto verrà affidato per i restanti mesi.

Il valore stimato presunto dell'appalto è determinato in ragione delle prestazioni richieste per n. 46 destinatari e per l'intera durata dell'affidamento, come specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed è pari a complessivi **€ 1.540.487,50 per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2019, comprensivo del cofinanziamento.**

5. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché costi di organizzazione ed i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

6. Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nei Capitolato Speciale d'appalto, niente escluso ed eccettuato.

7. Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto presente. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

8. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

9. Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.

10. Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza.

ART. 5 - PROROGA

1. Qualora entro il termine del triennio di cui all'art. 4, il Comune presenti al Ministero dell'Interno un nuovo progetto di accoglienza o una nuova domanda di prosecuzione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, la Stazione Appaltante si riserva, alla scadenza del contratto, di effettuare una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, secondo il disposto di cui al comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, salvo diverse disposizioni ministeriali.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 dei D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio.

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Gli alloggi ed i servizi oggetto della presente procedura, sono dislocati e sono da prestare prioritariamente nel territorio del Comune di Santa Marinella (per alloggi e servizi fuori dal territorio comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Responsabile Comunale del servizio SPRAR e del Servizio Centrale).

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare:

- a) I soggetti individuati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare ed in particolare abilitati all'esercizio delle prestazioni in oggetto, ottenuto tramite iscrizione al C.C.I.A.A., ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto;
- b) Le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991, le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000, le Fondazioni di cui all'art. 2 D.P.C.M. 30 marzo 2011, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione ed abilitati all'esercizio delle prestazioni in oggetto, ottenuto tramite iscrizione in appositi registri.

2. Le imprese non residenti in Italia dovranno dar prova del possesso di iscrizione equivalente secondo la normativa vigente nel Paese di stabilimento.

3. E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

5. E' ammessa la partecipazione di Consorzi d'impresa con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47, 48, del D.Lgs. 50/2016.

6. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e C9 del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili - che non intendano eseguire in proprio le prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ad essi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che l'impresa consorziata.

7. La partecipazione è altresì subordinata al possesso dei requisiti di ammissione e alle modalità di presentazione dell'offerta nelle rispettive misure, modi e termini di seguito specificati per i diversi soggetti summenzionati.

8. Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE) si applicano le medesime

disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

9. E' altresì ammessa la partecipazione delle aggregazioni tra le imprese al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f), alle quali si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2015, in quanto compatibili.

ART. 8 - AVVALIMENTO

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento o consorzio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per un determinato appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al presente Disciplinare e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di carattere generale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi. L'avvalimento opera nei termini e modi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2015 ed il concorrente che intende ricorrervi dovrà produrre le dichiarazioni e i documenti ivi indicati.

2. L'operatore economico può utilizzare il modello allegato 4 "Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario" ai fini della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, da rendere nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

3. Non è consentito, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lg. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4. Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'Ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori (comma 4 art. 24 - Decreto Ministero interno 10 agosto 2016 – G.U. del 27/08/2016 n. 200)

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il concorrente dovrà presentare domanda di ammissione alla procedura - tramite compilazione del modello Allegato 1 "Istanza di ammissione" in bollo da € 16,00 - se e in quanto dovuto (*una marca ogni 4 pagine*) - del modello Allegato 2 "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e del modello Allegato 3 "Dichiarazioni integrative" (vedi indicazioni successive al medesimo articolo) - dichiarando:

- le generalità dell'offerente comprensive dei dati anagrafici, dei direttori tecnici, soci {per le società in nome collettivo), amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l' indirizzo pec presso il quale autorizzare espressamente l'Amministrazione all'invio di ogni comunicazione inerente il presente affidamento;
- gli estremi delle posizioni previdenziali e assicurative;
- il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e dei requisiti minimi specifici previsti dal DM. 10 agosto 2016, nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- l'impresa/e che assumerà il ruolo di mandante/i e le quote del servizio reso da ciascuna impresa. Dovrà, inoltre indicare l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici

costituenti il raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad uno di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti;

- *(nel caso l'offerente intendesse partecipare in qualità di Consorzio)*, la/le impresa/e che verranno incaricata/e dell'esecuzione del servizio, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale. Il Consorzio offerente dovrà inoltre conformarsi alla disciplina stabilita dagli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva, l'applicazione, del regime transitorio previsto per i consorzi stabili, dall'art. 94, del D.P.R. n. 207/2010;
- di aver valutato le circostanze generali e locali attinenti il servizio, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti destinatari delle prestazioni e di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione del servizio;
- di essere a conoscenza e avere valutato ai fini della formulazione dell'offerta le norme aventi riflessi sull'espletamento del servizio da eseguirsi;
- di accettare incondizionatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile tutti gli articoli del Capitolato speciale d'appalto e, specificatamente, le disposizioni in essi contenute;
- di impegnarsi a costituire ovvero a comunicare l'ubicazione di una sede operativa nel territorio del Comune entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva;
- che l'offerta presentata sarà valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal giorno di esperimento della gara;
- il contratto collettivo nazionale applicato al personale da impiegarsi nelle prestazioni oggetto del presente appalto;
- di non pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti e che con il corrispettivo spettante si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio;
- di impegnarsi ad accettare la proroga del rapporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio;

2. La presentazione dell'offerta in qualità di mandante-mandataria o consorzio ordinario ovvero in qualità di impresa consorziata esecutrice, precluderà la presentazione di altre offerte in forma singola ovvero in altro riparto associativo.

3. Le imprese che presentano offerta in Associazione d'impresa dovranno dimostrare, su richiesta dell'Amministrazione, il possesso dei predetti requisiti generali, già dichiarati, in capo alle singole imprese costituenti l'ATI nonché dei requisiti a carattere speciale nella misura oggetto di dichiarazione sostitutiva in sede di ammissione alla gara da parte delle rispettive imprese concorrenti.

4. Requisiti minimi di carattere generale:

a) Art. 80 comma 1 del D.LGS. n. 50/2016:

insussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g) da documentarsi in capo all'operatore economico. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta secondo quanto disciplinato al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) Art. 80. comma 2, del D.Lgs. 50/2016:

insussistenza delle cause di decadenza ivi indicate da dichiarare con riferimento ai soggetti di cui all'art.

80, comma 3, e comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

c) Art. 80, comma 4 e comma 5, lettere a),b),c),d),e)f),g), h),i), l),m) del D.Lgs. 50/2016: insussistenza delle cause di decadenza ivi indicate da dichiarare con riferimento all'operatore economico e ai soggetti di cui all'art. 80, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non si applicano ai soggetti di cui all'art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016;

d) Art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016:

insussistenza dei motivi di esclusione ivi indicati in capo all'operatore economico {fatta salva l'eventuale circostanza di cui all'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, purché non ricorrano altresì le circostanze di cui all'art. 80, commi 9 e 10, D.Lgs. 50/2016; dette situazioni devono essere rese note in sede di dichiarazione sostitutiva);

e) insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), L. 190/2012;

f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato oppure presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione dei corrispondenti estremi di iscrizione ovvero sede, numero e decorrenza, denominazione dell'attività nonché generalità e qualifica del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, del legale rappresentante se si tratta di altri soggetti.

ovvero

g) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; (iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi);

ovvero

h) iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991 (iscrizione richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi);

ovvero

i) iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000;

j) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante dovrà eseguire le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione di cui all'art. 216, comma 13 del predetto decreto, attraverso il sistema AVCPass, e trasmettere il documento PASS dell'Operatore Economico (PassOE);

(nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001j di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

k) di avere adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

5. Disposizioni particolari per Raggruppamenti Temporanei d'impresa e Consorzi

In caso di R.T.I. e G.E.I.E.:

a) i predetti requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ognuna delle imprese raggruppate;

In caso di Consorzio:

b) il possesso dei requisiti di carattere generale dovrà essere validamente attestato come segue:

- dal Consorzio medesimo e dalle imprese indicate quali esecutrici del servizio in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese Consorziato in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, costituito o da costituire;

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura.

In caso di consorzi stabili, ordinari, di cooperative e artigiani già costituiti, i medesimi dovranno produrre, unitamente alla documentazione occorrente all'ammissione ovvero alla predetta autodichiarazione, l'originale o copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione da inserire all'interno della busta contenente la documentazione di gara.

In caso di Aggregazioni di Reti di imprese:

c) si applicano le disposizioni di cui alla Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto compatibili con la disciplina di cui agli articoli 45 e 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 in relazione al diverso grado di strutturazione proprio della rete.

6. Requisiti minimi specifici previsti dai D.M. 10 agosto 2016 art. 21

a) Possedere una pluriennale e consecutiva esperienza **(5 anni)** nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla presente procedura

b) Nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/e erogante/i i servizi oggetto della presente procedura, alla data di pubblicazione della stessa.

c) Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale, tutti i partecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria **(5 anni)**.

d) Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa / associazione temporanea di scopo / raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione (5 anni). E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione al finanziamento del progetto, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

7. Dichiarazione sostitutiva

Il concorrente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva in relazione a tutte le circostanze che ricorrono, concernenti i Requisiti di Partecipazione in considerazione della forma con cui l'impresa intende partecipare (raggruppamento, consorzio, ecc.), integrata da copia di valido documento di identità del dichiarante. Detto obbligo potrà essere assolto tramite compilazione del modello - Allegato 3 - "Dichiarazioni Integrative" - da allegare all'Istanza di ammissione (modello Allegato 1, in bollo da € 16,00 - se e in quanto dovuto) unitamente al "Documento di Gara Unico Europeo" (modello Allegato 2).

8. Documento di Gara Unico Europeo

Dal modello "Documento di Gara Unico Europeo" dovranno risultare eventuali motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti di cui al successivo comma 3 del predetto decreto; diversamente il concorrente dovrà produrre le dichiarazioni necessarie sottoscritte da ciascuno dei soggetti in relazione ai quali è d'obbligo rendere la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

9. Integrazione modelli

Quanto precede in ragione del fatto che il "Documento di Gara Unico Europeo" è disciplinato dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, il quale al comma 1 stabilisce che venga redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, nel quale, alla parte I stabilisce espressamente che *"Tutte le informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico"*. Pertanto il concorrente dovrà integrare i modelli pubblicati in allegato al presente Disciplinare, in relazione alla propria situazione personale nonché alla forma con la quale intende partecipare alla procedura in oggetto.

10. Disposizioni in materia di regolarizzazione documentale.

Si informa, che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza o l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale c/o Intesa San Paolo IBAN : IT 27T0306939042100000046018 - della sanzione pecuniaria stabilita nella misura non inferiore all'uno per mille del valore della presente procedura e pertanto pari € 1.540,48, da pagare solo in caso di regolarizzazione. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà un termine non superiore a dieci giorni affinché il concorrente, pena l'esclusione, renda, integri o regolarizzi le dichiarazioni necessarie e presenti contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione. A tal fine il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite gli strumenti previsti dall'art. 3 Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del citato art. 3 della legge 136/2010.

Il Comune verifica gli adempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto affidatario o da un suo procuratore per il quale, in quest'ultimo caso, dovrà allegarsi copia dell'atto comprovante il possesso del potere a rappresentare validamente l'impresa, e dovrà essere allegata, pena l'esclusione, copia di valido documento di identità del dichiarante.

Dovrà essere integrato dal concorrente il modello del DGUE pubblicato e allegato al presente disciplinare.

ART. 11 - VERIFICA DEI REQUISITI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

1. Con riferimento alle disposizioni emanate dalla AVCP (ora ANAC) con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 con modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013 e oggetto di aggiornamento con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, si specifica quanto segue:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e, in regime transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della delibera n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC);
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le

istruzioni ivi contenute.

2. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

ART. 12 - SOPRALLUOGO

1. Non è previsto sopralluogo.

ART. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. I concorrenti dovranno presentare al **"COMUNE di Santa Marinella - UFFICIO Protocollo – Via Aurelia 455 – 00058 Santa Marinella"**, un unico plico chiuso e sigillato, (con ceralacca, oppure mediante controfirma sui lembi di chiusura) sul quale deve essere indicata l'esatta denominazione o ragione sociale del concorrente, comprensiva di partita IVA, numero telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta certificata e riportata la seguente dicitura: **"Documenti e offerta per l'affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 in continuità' con il progetto "SPRAR" ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) » capo II - art. 14"**.

2. L'invio deve essere effettuato per posta o a mezzo corriere autorizzato o *brevi manu* in modo tale da pervenire all'indirizzo sopraindicato, **a pena di esclusione, entro il termine perentorio**, del giorno 29 mese MAGGIO anno 2017 ore 12:00.

3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o d'altra natura, il plico non pervenga all'Ufficio Protocollo entro il termine perentorio sopraindicato.

L'Ufficio protocollo osserva il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 – 12,30

martedì/giovedì dalle ore 9,30 – 12,30 / 15,30 – 17,30

4. Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, (con ceralacca, oppure con nastro adesivo, mediante controfirma sui lembi di chiusura) come sopra e riportanti all'esterno le seguenti diciture:

Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta B - OFFERTA TECNICA
Busta C - OFFERTA ECONOMICA

5. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, almeno alla documentazione amministrativa (busta A) a pena di esclusione. In caso di ATI/RTI o consorzi non ancora costituiti, in fase di partecipazione alla presente procedura, ogni singolo componente il raggruppamento si impegna, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dalla presente procedura e dal D.Lgs.vo 50/2016.

6. Nella Busta A _ **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

- ✓ la documentazione, necessaria ad attestare validamente il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione, da rendere nelle forme indicate all'art. 10 "Requisiti di partecipazione" tramite:
 - a. modello allegato 1 "Istanza di ammissione" in bollo da € 16,00 - se e in quanto dovuto — (*una marca ogni 4 pagine*)
 - b. modello allegato 2 "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE)
 - c. modello allegato 3 "Dichiarazioni integrative"
 - d. modello allegato 4 "Dichiarazione soggetto ausiliario" (*qualora ne ricorra la condizione*).

Tutti i modelli sopraindicati sono pubblicati sul sito www.santamarinella.rm.gov.it, alla sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto nonché nella sezione Amministrazione Trasparente rubricata "Bandi di gara".

unitamente alla documentazione di gara;

- ✓ Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto indicato all'art. 4 del presente Disciplinare e pari **ad € 30.809,75**, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha reso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria può essere resa tramite:
 - a. quietanza del versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Santa Marinella,
 - b. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Santa Marinella,
 - c. garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta rinnovabile fino alla data di aggiudicazione qualora successiva alla scadenza, contenente la rinuncia ai beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere intestate al Comune di Santa Marinella , corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, allegando fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, rilasciata da soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi dei DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi. In alternativa i poteri e l'identità dei soggetti firmatari potrà attestarsi direttamente sul documento di garanzia mediante autentica notarile. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker e funzionari muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa emittente il titolo di garanzia.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee del sistema di qualità della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché delle ulteriori percentuali applicabili al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'offerente intendesse partecipare in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio la cauzione provvisoria sarà resa:

- dal Consorzio medesimo in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'alt. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di R.T.I. costituito dall'impresa già qualificata mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento nel suo complesso;
- nel caso di R.T.I. da costituire dall'impresa indicata come mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento.

La certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a seguito della quale ottenere le riduzioni della garanzia provvisoria nelle misure ivi indicate, potrà essere prodotta:

- a. in originale;
- b. oppure in copia corredata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi della normativa vigente in materia, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri validamente documentati, e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c. oppure oggetto di dichiarazione, resa nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., anche tramite integrazione del rispettivo modello allegato, purché attestante il possesso della certificazione di qualità unitamente ai dati ed alle informazioni contenute nel certificato, incluso il periodo di validità del certificato medesimo.

La certificazione del sistema di qualità dovrà essere prodotta:

- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dal Consorzio medesimo ovvero dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio;
- in caso di R.T.I. costituito ovvero da costituirsi dovrà essere prodotta dall'impresa qualificata quale mandataria del Raggruppamento e da tutte le imprese che costituiscono/costituiranno il Raggruppamento.

La garanzia provvisoria è resa ai fini indicati dall'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e svincolata nei termini indicati al medesimo comma 6 e al successivo comma 9.

- ✓ Attestazione comprovante il versamento della "tassa sulle gare" pari a € 140,00 da effettuarsi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni operative in vigore stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 e pubblicate all'indirizzo: <http://www.autoritaiaivoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

7. Nella Busta B - OFFERTA TECNICA i concorrenti dovranno inserire:

- a) Modello - Allegato 5 "Offerta tecnica"
- b) Modello - Allegato 6 "Dichiarazione segreti tecnico-commerciali" ai fini dell'applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 21 del presente disciplinare, tramite il quale i concorrenti devono rendere dichiarazione circa la non sussistenza ovvero la sussistenza di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- c) Modello - Allegato 7 "Scheda strutture di accoglienza" (*allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà*).
- d) Modello - Allegato 8 "elenco delle figure professionali del personale da impiegare nel progetto"

Il progetto tecnico – relazione tecnica – deve essere redatto in forma sintetica, in formato A/4, contenente le caratteristiche del servizio secondo le indicazioni previste dal capitolato speciale d'appalto. Non saranno presi in considerazione richiami ad altri elementi contenuti in altri documenti allegati. Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti, la redazione dovrà avere una articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati all'art. 14 e non superare il numero massimo di 20 cartelle, contenenti 30 righe per 60 battute ciascuna e per un totale di battute per cartella pari a 1800 (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione cartelle eccedenti quelle descritte). Ogni cartella deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Per facilitare il lavoro della commissione tale documentazione dovrà essere prodotta in un originale e n. 2 copie fotostatiche oltre ad essere contenuta in un dischetto in formato pdf.

La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri validamente documentati.

Nel caso di ATI/RTI o consorzi non ancora costituiti, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008).

8. Nella Busta C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere espressa utilizzando il modello Allegato 9 "Offerta Economica". Si precisa che la valutazione avverrà sulla base del contributo offerto sulla quota di compartecipazione obbligatoria da parte del Comune. La base d'asta sarà la proposta di compartecipazione sulla quota a carico dell'Ente Locale per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2019 di €. 45.750,00.

Si precisa che non saranno ammesse offerte parziali o incomplete. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, prevarrà l'offerta espressa in lettere.

ART. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento sarà disposto in favore del miglior offerente individuato con il criterio del punteggio complessivo maggiore conseguito rispetto alla proposta progettuale e all'offerta economica presentata.

2. L'aggiudicazione verrà disposta tramite procedura aperta e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e sulla base dei parametri rispettivamente indicati ai successivi commi 6 e 7.

4. Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica ed economica secondo le modalità di cui ai successivi commi 5,6 e 7.

5. Il punteggio massimo attribuibile è **pari a punti 100 così ripartiti:**

- a) Valutazione di elementi tecnico-qualitativi e gestionali della proposta sulla base della relazione tecnica progettuale: **Fino ad un massimo di punti 80**
- b) valutazione offerta economica: **Fino ad un massimo di punti 20**

6. **Valutazione di elementi tecnico-qualitativi e gestionali della proposta sulla base della relazione tecnica progettuale - punteggio massimo complessivamente attribuibile: 80 punti:**

1. Qualità della proposta progettuale max 19	Punti
a. aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività/servizi richiesti dal presente avviso, in conformità alle Linee Guida SPRAR-	5
b. complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio- nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari	5
c. conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale-	5
d. coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato-	4

2. Organizzazione delle attività progettuali:- max. 35 punti	
a. Modalità operative e organizzative previste nel progetto	4
b. procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto	4
c. concretezza dei risultati attesi-	4
d. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di accoglienza materiale-	3
e. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori	3
f. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di mediazione orientamento e accesso ai servizi del territorio-	3
g. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'Inserimento lavorativo-	3
h. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'Inserimento abitativo	3
i. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale-	3
l. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento legale-	2
m. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di tutela psico-socio-sanitaria	3

3. Strutture di accoglienza:- max. 12 punti	Punti
a. appartamenti: individuazione di appartamenti collocati in zone rispondenti all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi, al fine di garantire una accoglienza diffusa sul territorio secondo i parametri di seguito indicati: <i>(le unità immobiliari devono obbligatoriamente</i>	12

<i>essere indicate nel modello Allegato 7 Scheda strutture di accoglienza con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà).</i>	
<i>punti 1 per ogni appartamento collocato in zona non di facile accesso ai servizi</i>	
<i>punti 2 per ogni appartamento collocato in zona di facile accesso ai servizi</i>	

4. Gruppi di lavoro:- max. 14 punti	Punti
a. esperienza e completezza dell'equipe multidisciplinare- con indicazione dell'esperienza specifica di lavoro con rifugiati – richiedenti asilo, sia in termini quantitativi che qualitativi all'interno degli SPRAR	8
b. modalità organizzative, coordinamento e gestione dell'equipe multidisciplinare, formazione e aggiornamento nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto	6

Una volta conclusa la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi con il metodo di cui all'allegato P, punto II, paragrafo a) punto 4) (Media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari) del Dpr 207/2010, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate e stilerà una classifica delle offerte pervenute comunicando, in seduta pubblica, le risultanze e nella stessa seduta pubblica (o in caso di necessità in una seduta successiva), procederà all'apertura delle offerte economiche, con conseguente attribuzione dei relativi punteggi secondo la successiva formula.

7. Valutazione offerta economica- massimo punti complessivamente attribuibili: 20

L'offerta economica avverrà sulla base della compartecipazione della quota a carico dell'Ente Locale di €. 45.750,00.

L'offerta consisterà nel contributo da versare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, quale quota parte della somma di compartecipazione obbligatoria dell'Ente (Allegato 9).

Si precisa che il punteggio attribuibile all'elemento prezzo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$P = \frac{P_o}{P_i} \times C$$

Dove:

P = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C = peso attribuito al valore economico (punti 20)

Pi = prezzo più alto fra quelli ammessi (Il più alto contributo offerto sulla quota di compartecipazione)

Po = prezzo offerto (Il contributo offerto sulla quota di compartecipazione)

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i due parametri di valutazione.

La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente dei valori; in caso di parità di punteggio fra due o più concorrenti, sarà privilegiata l'offerta del soggetto partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione del progetto tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924). La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 15 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno essere inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente a mezzo pec

all'indirizzo: cucsm@pec.comune.santamarinella.rm.it entro il giorno 15 MAGGIO 2017 ore 12:00. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre i termini sopraindicati.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro il termine ultimo del 23 MAGGIO 2017 unicamente tramite pubblicazione in forma anonima sul sito internet www.santamarinella.rm.gov.it nella sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto.

Art. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico di cui all'art. 14, è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste al comma 4 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nelle more dell'adozione da parte dell'A.N.A.C. dell'Albo dei commissari esperti di cui agli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 12, dell'art. 216, la Commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza.

ART. 17 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. L'affidamento verrà disposto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua. Ai concorrenti è preclusa la facoltà di sollevare eccezioni e/o riserve alle condizioni specificate nella documentazione di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero presentare offerte condizionate e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni d'appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali.

2. L'affidamento verrà disposto fra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto previo espletamento di procedura aperta **ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.**

3. A tal fine la Commissione giudicatrice dispone, in seduta aperta al pubblico, l'apertura dei plichi presso la sede di Via Aurelia n. 455 – 00058 – Santa Marinella per il giorno 07 GIUGNO 2017 h. 10.00. **La data e l'ora delle successive sedute, ovvero eventuali cambiamenti in merito (anche sulla prima seduta), saranno rese note mediante comunicazione a mezzo pec e pubblicazione sul sito internet: www.santamarinella.rm.gov.it, sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto, che i concorrenti sono tenuti a consultare.**

4. Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante anche fino al giorno antecedente la data indicata.

5. I concorrenti, per il tramite del rappresentante legale ovvero suo incaricato munito di delega redatta su carta intestata della Ditta concorrente potranno rendere, previa identificazione, osservazioni scritte.

6. Al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, il provvedimento che determini eventuale esclusione dalla procedura di affidamento nonché le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. Nel corso della prima seduta avrà luogo:

- la verifica dei plichi recapitati nei termini ed in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare;
- la verifica della presenza, all'interno di ogni singolo plico recapitato, delle tre buste: (Busta A - Documentazione Amministrativa, Busta B - Offerta Tecnica, Busta C - Offerta Economica);
- l'apertura della "Busta A - Documentazione amministrativa" e la verifica della

documentazione presentata attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Qualora ricorressero i presupposti si procederà ai sensi dell'art. 10, comma 10 "Disposizioni in materia di regolarizzazione documentale", dando corso alle richieste in materia di regolarizzazione documentale in capo al concorrente.

In tal caso, al termine stabilito per la regolarizzazione documentale, verrà convocata seduta pubblica ai fini della definizione di ammissione/esclusione dei concorrenti in relazione ai quali è applicata la disciplina in questione. Nel corso della medesima seduta pubblica ovvero nel corso della 1^a seduta pubblica di Gara o successiva, in assenza di presupposti legittimanti il ricorso al procedimento di regolarizzazione documentale, la Commissione di gara, disporrà l'apertura della "Busta B - Offerta Tecnica" al solo fine di renderne noto il contenuto.

8. La Commissione di gara disporrà l'esame delle Offerte Tecniche presentate, nel corso di sedute riservate. Pertanto, la seduta pubblica sarà chiusa per consentire alla Commissione di gara l'esame dei progetti tecnici in sedute riservate. Terminato l'esame delle offerte tecniche e attribuiti i relativi punteggi, la Commissione di gara, nel giorno e nel luogo che verranno preventivamente comunicati alle ditte offerenti a mezzo pec e pubblicazione sul sito internet www.santamarinellarm.gov.it sezione C.U.C. dedicata alla gara in oggetto nonché nella sezione Amministrazione Trasparente rubricata "Bandi di gara", disporrà in seduta pubblica:

- la lettura dei punteggi attribuiti ai progetti tecnici in relazione alle prescrizioni dei documenti di gara;
- la successiva apertura delle "Buste C - Offerta Economica - contenenti l'offerta economica e l'attribuzione dei corrispondenti punteggi;
- la determinazione del punteggio complessivo calcolato come sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alla offerta economica ai fini dell'individuazione del miglior offerente.
- la proposta di aggiudicazione, salvo verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

ART. 18 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Le offerte che dovessero risultare sospette di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, saranno assoggettate a verifica di congruità.

2. La congruità delle offerte sarà valutata su tutte le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

3. La verifica sarà condotta applicando le regole procedurali di cui all'art. 97, comma 4 e ss. dei D.Lgs. 50/2016.

4. Qualora, ad esito della verifica, l'offerta risulti anormalmente bassa, la stessa verrà esclusa dalla graduatoria di gara.

ART. 19 - ADEMPIMENTI DITTA AGGIUDICATARIA

1. L'aggiudicatario è tenuto in generale agli adempimenti prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente disciplinare ed in particolare alla costituzione della garanzia definitiva intestata al Comune Di Santa Marinella avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto ed avente efficacia fino alla comunicazione liberatoria (ovvero alla restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Santa Marinella.

2. La sottoscrizione del contratto, in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica e firma digitale, è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore dell'appalto, resa nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

3. La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- fidejussione bancaria o assicurativa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. L'importo della garanzia può essere oggetto di variazione, nelle misure prescritte dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni legittimanti la riduzione dell'importo della garanzia definitiva.

6. Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, allegando fotocopia di un documento di Identità del dichiarante in corso di validità, rilasciata da soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi, in alternativa i poteri e l'identità dei soggetti firmatari potrà attestarsi direttamente sul documento di garanzia mediante autentica notarile. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker e funzionari muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa emittente il titolo di garanzia.

7. La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

8. La cauzione garantirà l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

9. La garanzia verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dal comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

10. In caso di mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini e modi sopraindicati, nonché di assenza di positivo riscontro dei requisiti, tramite i quali il miglior offerente ha conseguito l'ammissione alla gara, la Stazione Appaltante disporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

11. L'aggiudicatario è tenuto a:

- comprovare, su richiesta della Stazione Appaltante e tramite il sistema AVCPass, i requisiti tramite i quali ha ottenuto la qualificazione;
- ottemperare al disposto di informare il proprio personale impiegato nelle sedi presso le quali sono

realizzate le prestazioni in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione.

- produrre le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (nei casi previsti dalla predetta normativa), nonché riferita ai soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 al ricorrere delle circostanze ivi indicate.

12. La stipula del contratto è altresì subordinata agli adempimenti espressamente previsti dal successivo art. 20 del presente Disciplinare.

13. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al quale è previsto, a carico delle imprese aggiudicatane, l'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, si comunica che dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante, i costi di pubblicizzazione (GURI, due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due a maggiore diffusione locale) entro il termine di giorni 60 dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e per quanto disciplinato dal D.L. 210/2015 convertito in Legge 21/2016.

14. Il valore complessivo stimato relativo agli obblighi sopra citati, ammonta indicativamente ad € 3.000,00.

15. Si comunica, a mente dell'art. 209, comma 2, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

ART. 20 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà verificata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione presentata dall'aggiudicatario.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. La stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa deve avvenire nei termini indicati dalla Stazione appaltante nel rispetto della vigente disciplina.

3. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

4. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

6. Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

7. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo

sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

8. L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

9. La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, alla regolarità del DURC nonché al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.

10. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

11. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture dei servizi del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, nonché il loro stato di avanzamento e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

12. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

13. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, il Comune può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

14. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del d.lgs. 50/2016.

15. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Santa Marinella.

16. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di considerarlo decaduto.

17. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, si procederà ad affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune di Santa Marinella dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento in primo luogo mediante escussione della garanzia provvisoria, riservandosi altresì il Comune la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

18. Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4 ter, del d.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

19. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

20. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Civitavecchia, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 21 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

1. il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dei D.Lgs. 50/2016:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2 del sopracitato art. 53, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. **Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti art. 53 del D.Lgs.50/2016.** Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

- a) le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o coperti da diritti di privativa intellettuale;
- b) i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) le relazioni riservate del direttore di esecuzione o in sua assenza dal RUP sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

5. In relazione all'ipotesi di cui al precedente comma lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

6. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 del Codice, l'impresa concorrente ha l'obbligo di indicare, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento. A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta - tramite compilazione del modello Allegato - 6" Dichiarazione segreti tecnico-commerciali".

7. Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si precisa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all'espletamento della procedura medesima; il trattamento di dati sensibili e giudiziari è autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riferimento alle cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la P.A. ed alla normativa "antimafia" (le principali normative risultano: L.55/1990; D.Lgs. 159/2011; D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 328/2000);
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alla vigente normativa; l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude alla Stazione Appaltante la possibilità di disporre l'aggiudicazione in favore dell'interessato;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'amministrazione implicato nel procedimento;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7/8/ 1990, n. 241;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
- il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Santa Marinella - Servizio XIII - Ufficio Comunale SPRAR.
- il Responsabile del Trattamento è il RUP Donatella Selis.

2. Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente per esigenze organizzative, alle attività relative all'espletamento della procedura di gara, e i dipendenti assegnati all'ufficio SPRAR e al Servizio C.U.C.